

3. Si terrà in ciascun Corpo di truppe un Registro per gli atti dello Stato Civile relativi agli individui del Corpo, ed un altro allo Stato maggiore dell'Armata, o di un Corpo d'Armata, per gli atti civili relativi agli Ufficiali senza truppe ed agli impiegati; questi Registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri Registri dei Corpi e Stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della Guerra al reingresso dei Corpi od Armate nel territorio del Regno. (*Tit. 2, cap. 5, art. 90.*)

4. I Registri saranno numerizzati e vidimati presso ciascun Corpo dall'Ufficiale che lo comanda, e presso lo Stato maggiore dal Capo dello Stato maggiore generale. (*Tit. 2, cap. 5, art. 91.*)

C A P O II.

Del Registro degli atti di nascita.

5. Le dichiarazioni di nascita all'Armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto. (*Tit. 2, cap. 5, art. 92.*)

6. Il padre, ed in mancanza sua chiunque abbia assistito al parto di una donna presso l'Armata, sarà tenuto a presentare l'infante all'Ufficiale incaricato del Registro, non più tardi del termine indicato nel precedente articolo. (*Tit. 2, cap. 2, art. 57.*)

L'Ufficiale alla presenza di due testi-